

(N. 654-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
del Senato della Repubblica nella seduta del 14 dicembre 1950*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1723)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 FEBBRAIO 1951**

**Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali
della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie.**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione di lire 773 milioni sul fondo lire all'Istituto Centrale di Statistica per l'attuazione del censimento generale dell'industria, del commercio e delle attività economiche ausiliarie.

Art. 1.

Il 4 novembre 1951 avranno luogo, mediante rilevazione simultanea in ciascun Comune, i censimenti generali della popolazione e della industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie.

In occasione del censimento generale della popolazione, sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni e potranno altresì essere effettuate particolari indagini di carattere economico o sociale.

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione determinerà in ciascun Comune:

- a) la popolazione legale e la popolazione di fatto alla data del censimento;
- b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;
- c) lo stato civile, il sesso, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale, il grado di istruzione e le caratteristiche professionali di ciascuna persona, sia essa presente o temporaneamente assente dal Comune alla data del censimento;
- d) per i conduttori di aziende agricola, zootecnica o forestale, l'ampiezza e la forma di conduzione.

Art. 3.

Il censimento dell'industria e commercio rileverà, alla data del censimento, le più importanti caratteristiche delle ditte, degli stabilimenti, degli esercizi, dei laboratori, delle botteghe, dei negozi, ecc., sia pubblici che pri-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del censimento generale della popolazione e del III Censimento generale dell'industria, e commercio e delle attività economiche ausiliarie.

Art. 1.

Il 30 settembre e il 16 ottobre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, il IX censimento generale della popolazione ed il III censimento generale dell'industria, commercio e attività economiche ausiliarie.

In connessione col censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni e potranno essere effettuate particolari indagini di carattere economico e sociale.

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione determinerà per ciascun comune:

- a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;
- b) il numero delle famiglie e convivenze e la rispettiva composizione;
- c) il sesso, lo stato civile, la data e il luogo di nascita, il Comune di dimora abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data di censimento; per gli stranieri sarà determinata anche la cittadinanza;
- d) il luogo, il motivo e la durata della assenza per le persone temporaneamente assenti alla data di censimento;
- e) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie dell'attività economica o amministrativa o sociale dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data di censimento o lo era precedentemente se disoccupato. Per i conduttori di azienda agricola o forestale sarà determinata anche la forma di

vati, anche se inattivi temporaneamente, che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti terrestri o marittimi, nel commercio, nel credito e assicurazioni, nei servizi e nelle attività artigiane.

Formeranno oggetto di rilevazione le notizie relative alla natura giuridica dell'impresa; alla specifica attività economica esercitata, al personale addetto; ai motori primari, ai generatori di energia elettrica, ai motori elettrici; ai mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento; all'ammontare delle retribuzioni lorde o nette corrisposte al personale nell'anno 1950 alla quantità dei prodotti e dei sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950 negli esercizi industriali e artigiani.

Art. 4.

La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, delle stanze e dei vani, alle condizioni generali di abitabilità e di locazione, alla esistenza e allo stato dei servizi di cucina, di riscaldamento, di illuminazione, igienici, di acqua potabile.

Art. 5.

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 1, saranno raccolte a mezzo di fogli o questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni.

I fogli relativi al censimento della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per l'immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni.

Art. 6.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Le operazioni dei censimenti e delle indagini particolari si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica e sono tutte a carico del bilancio dello Stato.

conduzione del fondo e, per i disoccupati, sarà indicata la data alla quale hanno lasciato l'ultima occupazione.

Art. 3.

Il censimento generale dell'industria, commercio e attività economiche ausiliarie determinerà:

a) la consistenza numerica delle ditte e degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, ecc., sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data di censimento, che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel commercio, nel credito o assicurazione, nei servizi, nell'artigianato;

b) le più importanti caratteristiche strutturali delle unità di censimento alla data del 16 ottobre 1951, quali la natura giuridica dell'impresa, l'attività economica esercitata, la forza motrice installata, i mezzi di trasporto in dotazione, il personale addetto;

c) i principali dati di carattere economico relativi all'attività svolta nell'anno 1950, quali l'ammontare delle retribuzioni al personale, il valore complessivo delle materie prime e ausiliarie impiegate nella produzione; le spese complessive di trasformazione, costruzione, riparazione, manutenzione degli edifici e degli impianti; il valore complessivo della produzione; la specie e la quantità dei principali prodotti fabbricati e delle materie prime ed ausiliarie impiegate nella produzione; le giacenze a fine d'anno dei principali prodotti.

La rilevazione della produzione massima ottenibile con gli impianti e l'età degli stessi sarà compiuta nei limiti indicati dal regolamento.

Art. 4.

La rilevazione delle abitazioni determinerà i dati e le notizie relativi alla specie dell'abitabilità anche in relazione all'abitabilità; al numero delle stanze o vani utili; alla esistenza di cucina, di impianti di elettricità, riscaldamento, gas, igienico-sanitari e acqua potabile; al titolo di godimento della abitazione.

Art. 5.

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni di cui all'articolo 1, saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi

Art. 7.

Allo scopo di predisporre tempestivamente le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge e di vigilare sullo svolgimento delle operazioni delle rilevazioni statistiche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita una Commissione di vigilanza composta come segue:

presidente: il presidente dell'Istituto centrale di statistica,

due senatori e due deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati,

tre membri del Consiglio superiore di statistica,

due rappresentanti dei datori di lavoro,

due rappresentanti dei prestatori di opera,

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli interni, dell'industria e commercio dell'agricoltura, e foreste, del lavoro e della previdenza sociale,

due esperti dei censimenti.

Il direttore dell'Istituto centrale di statistica assisterà alle sedute della Commissione senza voto deliberativo e svolgerà anche la funzione di segretario della Commissione.

La Commissione nominerà nel suo seno un comitato esecutivo di sette membri e potrà altresì nominare speciali comitati di non più di tre membri, per l'esame di questioni particolari relative ai censimenti e alle indagini di cui all'articolo 1.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni statistiche.

Art. 8.

In ogni Comune a cura del Sindaco sarà costituita una commissione di vigilanza.

La commissione sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini scelti tra le persone che per capacità o attività esercitata possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione.

I fogli relativi al censimento della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare.

Art. 6.

I censimenti di cui all'articolo 1 sono effettuati a cura dell'Istituto centrale di statistica, che impartisce le istruzioni necessarie alla loro esecuzione, ne dirige e controlla le operazioni e adotta i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento delle stesse; esso provvede inoltre allo spoglio dei dati e alla pubblicazione dei risultati.

La raccolta e la prima revisione dei dati saranno effettuate dagli uffici comunali di censimento, da istituirsi in ciascun Comune.

È in facoltà dell'Istituto centrale di statistica di procedere, per il censimento industriale e commerciale, alla rilevazione diretta o per il tramite o col concorso di altri enti od uffici pubblici, di particolari settori di attività economiche.

In ciascun capoluogo di provincia sarà istituito un ufficio provinciale di censimento col compito di vigilanza e di controllo sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.

Le disposizioni per la costituzione degli uffici comunali e provinciali di censimento saranno date con le norme di esecuzione di cui all'articolo 18.

Art. 7.

Una Commissione composta di tre senatori e tre deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, eserciterà la vigilanza sulle operazioni generali dei censimenti, e, al termine di esse, presenterà una relazione al Parlamento.

Art. 8.

In base alle risultanze del censimento generale della popolazione, i Comuni dovranno procedere alla immediata revisione del registro di popolazione e completarla non oltre il 30 giugno 1952, utilizzando uno dei due esemplari del foglio di censimento di cui all'articolo 5.

Art. 9.

In base alle risultanze del censimento generale della popolazione, i Comuni dovranno procedere alla immediata revisione generale dei registri di popolazione.

Art. 10.

I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari conduttori o i dirigenti delle aziende, ditte ed esercizi sottoposti al censimento ed in generale, coloro che, essendovi obbligati, non forniscono le notizie richieste ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti alle pene stabilite dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Art. 11.

Le notizie e i dati raccolti in occasione dei censimenti e delle indagini particolari sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 12.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti e delle indagini particolari, cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri ministri interessati. Per la durata del distacco gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto centrale di statistica alle rispettive amministrazioni.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

A norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, modificato con l'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, i capi famiglia e i capi convivenza, i proprietari o i conduttori o i dirigenti delle aziende, ditte ed esercizi sottoposti ai censimenti ed in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie e i dati richiesti o li forniscano incompleti o scientemente errati, sono soggetti ad una ammenda fino a lire 16.000 la quale potrà essere aumentata fino a lire 160.000 in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale.

Art. 10.

Le notizie e i dati raccolti in occasione dei censimenti e delle indagini particolari sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 11.

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti, spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali o comunque locali ed alle imprese ed esercizi sottoposti a censimento, come pure la corrispondenza e gli stampati reciprocamente trasmessi tra gli uffici anzidetti o spediti all'Istituto centrale di statistica, nonchè i questionari riempiti eventualmente restituiti direttamente all'Istituto centrale di statistica dalle imprese ed esercizi soggetti al censimento, avranno corso in esenzione delle tasse postali e godranno del trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie in concessione, compreso il trasporto per via mare, e sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Art. 12.

Le speciali cartoline per lo spoglio meccanico dei dati, occorrenti all'Istituto centrale di statistica che dovessero essere importate

Art. 13.

L'onere derivante dall'attuazione del censimento generale della popolazione, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, sarà coperto:

per 500 milioni con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento di variazione allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 500 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

per in miliardo mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e del commercio è autorizzata sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul fondo lire.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

dall'estero, saranno esenti dai diritti di confine.

Art. 13.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti e delle indagini particolari, cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo, anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1951 non dovranno essere disposte variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.

Art. 15.

Le spese per l'esecuzione dei censimenti sono a carico del bilancio dello Stato.

L'onere relativo al censimento generale della popolazione, sarà coperto:

per 500 milioni, con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 1.500 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per 720 milioni, mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e del commercio, escluse le attività artigiane, è autorizzata, sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul Fondo lire.

Per la rilevazione delle attività artigiane è autorizzata la spesa di lire 150 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

I Prefetti faranno eseguire d'ufficio, ai sensi dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, le operazioni che risultassero omesse o irregolarmente eseguite, ponendo a carico dei Comuni le spese inerenti alle nuove operazioni resesi necessarie.

Art. 17.

L'Istituto centrale di statistica pubblicherà, entro il 31 dicembre 1952, i dati riassuntivi dei censimenti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Entro il 30 giugno 1953 dovrà pubblicare i riassuntivi della rilevazione stabilita dal precedente articolo 4.

Art. 18.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.